

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3201

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(GAVA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra

Seduta del 3 ottobre 1957

ONOREVOLI DEPUTATI! — Per effetto della prima applicazione delle norme relative ai pagamenti rateali dei contributi e degli indennizzi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, si sono incontrate alcune difficoltà dovute al macchinoso sistema stabilito dall'articolo 31 e dal 6° comma dell'articolo 51, il quale sistema, come tutti i sistemi che prevedono ripartizioni in scaglioni, ha il difetto di presentare un forte divario di trattamento

allorché per piccole differenze di importi si passa dal trattamento previsto per uno scaglione a quello previsto per lo scaglione successivo.

Le categorie dei danneggiati, inoltre, hanno da tempo fatto presente le difficoltà di sconto presso gli Istituti di credito soprattutto per quanto concerne le rate degli indennizzi. Tali difficoltà si ripercuotono naturalmente sull'attività dei beneficiari dei con-

tributi e degli indennizzi, per non poter realizzare così l'importo stesso da destinare utilmente alle aziende stesse.

Allo scopo pertanto di eliminare intanto detti inconvenienti riscontrati e di venire incontro alle categorie interessate, senza con ciò arrecare aggravamento al bilancio dello Stato, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Con gli articoli 1 e 2 vengono modificati i criteri di rateizzazione fissati attualmente dai citati articoli 31 e 51, comma 6°, fissando un sistema di rateizzazione che, ispirandosi a criteri di proporzionalità e di standardizzazione degli importi delle rate, ne renda più agevole la applicazione e più facile l'amministrazione non solo da parte degli uffici che ne dovranno curare il pagamento, ma anche da parte di quegli Istituti di credito o di previdenza che, per effetto della estensione prevista al successivo articolo 5, ne effettueranno lo sconto.

Con gli articoli 3 e 4 è stato previsto un sistema di unificazione delle date di scadenza delle rate successive alla prima, sempre allo scopo di agevolare il pagamento e di dare la sicurezza che il pagamento stesso venga cer-

tamente effettuato alla scadenza predeterminata.

L'articolo 4, inoltre, serve a stabilire il sistema di applicazione delle anticipate parziali liquidazioni previste dal 2° comma dell'articolo 32 a seguito della presentazione degli stati di avanzamento in corso d'opera.

L'articolo 5, serve da una parte ad estendere la deroga prevista attualmente dal combinato disposto degli articoli 60 e 65 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore degli Istituti di previdenza e dall'altra ad ammettere allo sconto non soltanto le rate di contributo per opere in corso di ricostruzione, ma anche quelle di indennizzi o di contributi per ripristini già effettuati.

Il successivo articolo 6 prevede l'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 nei casi di pagamenti rateali già effettuati ed in atto.

In tal modo la legge n. 968 si renderà sempre più aderente alle esigenze dei danneggiati e sinistrati di guerra, consentendo la pronta e piena disponibilità delle somme per contributi ed indennizzi liquidati, con dirette possibilità di impiego per il potenziamento delle aziende stesse.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente:

se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;

se supera lire 1.000.000 e non lire 30 milioni e 500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultimo d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;

se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire ».

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 51 della legge citata è sostituito dal seguente:

« L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente:

se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione;

se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000;

se supera lire 21.000.000, in venti semestralità costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000 ».

ART. 3.

Le rate di cui agli articoli 1 e 2 saranno pagate come appresso:

a) la prima rata:

se relativa ad indennizzo od a contributo per beni già ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, eppure una volta intervenuto il decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso;

se relativa a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene;

b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale è stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle Intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro;

c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b).

ART. 4.

Per le liquidazioni parziali in corso d'opera, previste dal secondo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme

restando le rateizzazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, saranno ammesse a pagamento un numero di rate intere di contributo, il cui importo complessivo sia direttamente proporzionale all'entità delle opere eseguite, risultanti da ognuno degli stati di avanzamento visti dagli organi tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei beni.

In conseguenza di tali anticipate ammissioni, le rate di contributo saranno pagate:

a) se relativo al primo stato di avanzamento:

la prima, a seguito della presentazione di tale stato;

le successive, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente articolo 3;

b) se relativo agli ulteriori stati di avanzamento, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente articolo 3 dopo la scadenza dell'ultima rata ammessa a pagamento a seguito della presentazione del precedente stato di avanzamento.

Le rimanenti rate di contributo saranno ammesse al pagamento in seguito alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico competente e saranno pagate alle scadenze determinate come al punto b) del comma precedente dopo quella dell'ultima rata relativa all'ultimo stato di avanzamento.

ART. 5.

Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonché l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralità di cui ai precedenti articoli e le annualità di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Ministero del tesoro stipulerà apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralità ed annualità e le condizioni di tasso e di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.

ART. 6.

I pagamenti rateali in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge saranno modificati come appresso:

a) se sono stati disposti in base all'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968,

e le rate sono d'importo inferiore a lire 500.000, la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 500.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore alle lire 500.000.

b) se sono stati disposti in base al sesto comma dell'articolo 51 della stessa legge, e le rate sono di importo inferiore a lire 1.000.000 la somma ancora da pagare verrà corrisposta in rate semestrali consecutive di lire 1.000.000 ciascuna con cumulazione alla prima di esse dell'importo eventualmente residuo inferiore a lire 1.000.000.

Nessuna modifica sarà, invece, apportata a tutti gli altri pagamenti rateali in corso di esecuzione.